



LINEE GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO GRAFICO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE FATTORIE SOCIALI DEL PIEMONTE

La Regione Piemonte provvede alla regolamentazione dell'utilizzo del marchio grafico in concessione d'uso alle FATTORIE SOCIALI in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 1/2019 e del relativo regolamento di attuazione adottando la seguente procedura.

ADOZIONE DEL MARCHIO GRAFICO PER LE FATTORIE SOCIALI

1. Il marchio grafico di "fattoria sociale" è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l'applicazione.

REQUISITI E CONCESSIONE DEL MARCHIO GRAFICO

1. Il marchio grafico è concesso alle fattorie sociali secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 1/2019 e dal relativo regolamento regionale di attuazione.

2. Ai fini del legittimo utilizzo del marchio grafico, le fattorie sociali in regola con i requisiti per svolgere attività di agricoltura sociale, sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello MARCHIO GRAFICO FS riportato in calce al presente allegato che costituirà parte integrante della modulistica utile per le procedure di avvio e/o variazione delle attività di "fattoria sociale"

3. Le fattorie sociali dichiarano nel modello MARCHIO GRAFICO FS in particolare:

a) di esercitare l'attività in ottemperanza alle procedure amministrative richieste in materia di SCIA;

b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esercitare l'attività di fattoria sociale in ottemperanza ai requisiti previsti dalla legge;

c) di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza nelle attività di fattoria sociale ai fini delle eventuali relative sanzioni.

6. Le fattorie sociali si impegnano, inoltre, ad un uso corretto e consapevole del marchio grafico regionale "fattoria sociale" e a non apporlo su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo lo stesso destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'attività di agricoltura sociale svolta.

PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE DEL-MARCHIO GRAFICO

1. I requisiti della struttura in cui si svolge l'attività di "fattoria sociale" e la relativa qualificazione sono esposti al pubblico in luogo ben visibile.

2. La denominazione "fattoria sociale" deve essere esclusiva.

3. E' comunque consentito al titolare di attività di fattoria sociale fare riferimento, anche congiuntamente, alle denominazioni ed ai marchi relativi ad una o più delle attività di multifunzionalità agricola di cui al Titolo III della l.r. 1/2019 ed in particolare alle seguenti denominazioni:

a) agriturismo

b) ospitalità rurale familiare

c) fattoria didattica

d) presidio agricolo di prossimità.

SANZIONI

1. Chiunque utilizza, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, marchio e denominazione differenti da "fattoria sociale" o idonei a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività medesima, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 99, comma 4 della l.r. 1/2019 (da euro 2.000,00 a euro 6.000,00).

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al punto 1 si procede ai sensi del comma 7 dell'articolo 99 della legge medesima. (ovvero il comune entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte delle strutture regionali, fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale i le violazioni devono essere sanate).

presa visione delle linee guida per l'uso del marchio grafico delle fattorie sociali ed al fine di avvalersi della presente concessione d'uso del marchio grafico identificativo dell'impresa che svolge attività di agricoltura sociale di cui sopra;

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del codice penale

di esercitare l'attività in ottemperanza alle procedure amministrative richieste in materia di SCIA;

di essere in possesso dei requisiti morali di onorabilità e di esercitare l'attività di fattoria sociale in ottemperanza ai requisiti previsti dalla legge ed in particolare:

- che non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non sono in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi o pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- che non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui a titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- che non è stata svolta o non è in corso alcuna procedura fallimentare:

oppure

- che intervenuta la riabilitazione a seguito di procedura fallimentare in data

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

(nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede o un direttore, anche da questi ultimi;

nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;

nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente)

di impegnarsi a rispettare le norme relative al corretto utilizzo del marchio grafico e di avvalersi della presente concessione d'uso per i soli fini previsti dalla legge;

di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza nelle attività di agricoltura sociale ai fini delle eventuali relative sanzioni.

Luogo e Data

Timbro e firma del sottoscrittore



Fattoria sociale

Azienda Agricola:

Località:

SCIA n. 000